

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **DIRITTO COMMERCIALE**

Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande dei brevetti ([STE n° 16](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1953.

Entrata in vigore : 1° giugno 1955.

L'obiettivo della Convenzione è quello di semplificare e unificare, per quanto è possibile, le formalità richieste dalle diverse legislazioni nazionali per le domande di brevetto.

* * *

Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti di invenzione ([STE n° 17](#)), aperto alla firma a Parigi, il 19 dicembre 1954.

Entrata in vigore : 1° agosto 1955.

Lo scopo della convenzione è quello di promuovere un sistema uniforme di classificazione dei brevetti per le invenzioni suscettibili di contribuire all'armonizzazione delle legislazioni nazionali.

* * *

Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale ([STE n° 42](#)), aperto alla firma a Parigi, il 17 dicembre 1962.

Entrata in vigore : 25 gennaio 1965.

Tale Accordo ha lo scopo di completare talune regole relative all'organizzazione degli arbitrati previste dalla Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale di Ginevra del 21 aprile 1961. L'Accordo prevede che l'autorità competente potrà decidere, su richiesta della parte che intenta l'azione, sulle difficoltà inerenti la costituzione o il funzionamento di una giurisdizione arbitrale. Tali principio deroga alle disposizioni dell'articolo IV della detta Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale.

* * *

Convenzione sull'unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d'invenzione ([STE n° 47](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 novembre 1963.

Entrata in vigore : 1° agosto 1980.

Tale Convenzione tende ad unificare le condizioni richieste perché un'invenzione possa essere validamente brevettata in ogni Parte, nonché i criteri che i tribunali devono applicare nell'individuare i limiti di protezione che un brevetto accorda.

* * *

Convenzione europea relativa alle obbligazioni in valuta estera ([STE n° 60](#)), aperto alla firma a Parigi, il 11 dicembre 1967.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è quello di armonizzare alcune norme relative alle obbligazioni in valuta estera.

* * *

Convenzione relativa all'opposizione sui titoli al portatore a circolazione internazionale ([STE n° 72](#)), aperto alla firma a L'Aia, il 28 maggio 1970.

Entrata in vigore : 11 febbraio 1979.

La Convenzione mira a garantire la tutela di titoli al portatore in circolazione internazionale. A tal fine, istituisce un sistema di fermate di titoli al portatore, con effetto nei territori di tutte le Parti.

* * *

Convenzione europea relativa al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie ([STE n° 75](#)), aperto alla firma a Basilea, il 16 maggio 1972.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo cinque ratifiche.

L'obiettivo della Convenzione è quello di armonizzare alcune norme relative al luogo di pagamento delle obbligazioni monetarie.

* * *

Convenzione sull'insider trading ([STE n° 130](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 20 aprile 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

La Convenzione instaura una mutua assistenza per la comunicazione di informazioni tra le amministrazioni nazionali incaricate di sorvegliare le operazioni in Borsa, al fine di scoprire e d'identificare in tempo la preparazione di operazioni irregolari da parte di insider trading.

Le Parti possono, con una semplice dichiarazione, estendere questo meccanismo alla ricerca di autori di altre operazioni che attentano all'eguaglianza di accesso alle informazioni tra gli utenti del mercato azionario e alla qualità di informazioni date agli investitori per assicurare la trasparenza delle transazioni (operazioni finanziarie fraudolente, manipolazioni dei prezzi di borsa, riciclaggio di danaro di origine criminale, etc.).

Le Parti s'impegnano ad accordarsi la più ampia possibile mutua assistenza in materia penale in relazione a reati implicanti operazione di insider trading.

* * *

Protocollo alla Convenzione sull'insider trading ([STE n° 133](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 settembre 1989.

Entrata in vigore : 1° ottobre 1991.

Il Protocollo consente agli Stati membri dell'Unione europea di applicare, nelle loro reciproche relazioni, il diritto comunitario e di non applicare la disciplina prevista dalla Convenzione (STE no. 130) se non quando non esiste alcuna previsione comunitaria su un particolare argomento interessato.

* * *

Convenzione europea su alcuni aspetti internazionali del fallimento ([STE n° 136](#)), aperto alla firma a Istanbul, il 5 giugno 1990.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo tre ratifiche.

La Convenzione prevede i seguenti meccanismi:

1. Nel caso in cui i beni del fallito si trovino sul territorio di più Stati parti, la Convenzione prevede due possibilità :

- a) essa consente al curatore nominato dall'autorità competenti dello Stato di apertura del fallimento di esercitare direttamente taluni poteri (amministrazione, gestione e disposizione dei beni del debitore) nel Paese in cui si trovano i beni del fallito. Il curatore deve conformarsi alle leggi nazionali dello Stato in cui egli agirà;
- b) essa permette l'apertura di un fallimento secondario. Un fallimento secondario può essere aperto in ogni altro Stato parte nel quale il fallito possiede dei beni, senza che sia necessario stabilire la sua insolvenza in quello Stato, essendo sufficiente l'esistenza del fallimento principale. Il fallimento secondario è retto dalla legge nazionale dello Stati in cui è stato aperto.

2. Nel caso i cui i creditori si trovino sul territorio di più Stati, la Convenzione prevede delle misure per permettere che questi creditori siano informati e consente, altresì, che questi possano inserire, facilmente e con il rispetto di poche formalità, i loro crediti nel fallimento aperto in un altro Stato.

* * *

Convenzione europea sulle questioni di diritto d'autore e dei diritti vicini nel quadro delle radiodiffusioni transfrontaliere via satellite ([STE n° 153](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 11 maggio 1994.

Entrata in vigore : La Convenzione entrerà in vigore dopo 7 ratifiche, tra cui 5 Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Convenzione tende alla salvaguardia dei diritti e degli interessi degli autori (e di chi altro vi ha contribuito) di opere trasmesse via satellite. Essa tende all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea.

Essa individua la nozione e l'attività di radiodiffusione, la legge applicabile ed il campo di applicazione.

Le Parti si impegnano a tenere delle consultazioni multilaterali in seno al del Consiglio d'Europa, al fine di esaminare l'applicazione della Convenzione, l'opportunità di una sua revisione o d'allargamento di talune sue previsioni.